



COMUNE DI VIGONOVO  
Provincia di Venezia

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI VIGONOVO E LA SCUOLA  
DELL'INFANZIA PARITARIA MADONNA DELLE ROSE  
DI GALTA DI VIGONOVO

Il giorno trentuno del mese di ottobre dell'anno duemiladodici, alle ore 10,00, presso la sede Municipale del Comune di Vigonovo (Ve), la Responsabile dell'Area Amministrativa Socio-Culturale dr.ssa Silvia Nardo, giusto decreto di nomina n. 17 del 27.10.2011 e la Scuola dell'Infanzia paritaria parrocchiale "Madonna delle Rose" con sede in Vigonovo, Via Battisti 56, C.F. 90015110274 rappresentata da Don Vassili Massaro, nato a Camponogara (VE) il 05.03.1953, in qualità di Presidente ;

PREMESSO

- che viene riconosciuto il ruolo fondamentale delle scuole dell'infanzia paritarie come risorsa irrinunciabile e momento fondamentale di formazione dei minori in affiancamento alla famiglia nell'educazione integrale del bambino;
  - che nel territorio comunale non esistono scuole dell'infanzia statali o comunali;
  - che necessita favorire interventi che rendano effettivo il diritto di tutti i bambini a fruire di adeguate ed efficienti scuole dell'infanzia, senza condizionamenti economici;
  - che nel territorio comunale vi sono scuole dell'infanzia paritarie promosse e gestite dalle Parrocchie, operanti nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti e delle esigenze della comunità locale;
  - che viene riconosciuta la funzione sussidiaria della scuola dell'infanzia paritaria nell'assolvimento di un servizio sociale rientrante nello spirito del dettato costituzionale, al fine di garantire a tutti i cittadini parità di trattamento e possibilità di fruire e partecipare democraticamente alla gestione del servizio;
  - che il Comune promuove iniziative e misure, nel contesto anche di politiche rivolte al sostegno delle giovani famiglie, finalizzate al duplice obiettivo di promuovere e sostenere la qualità della programmazione pedagogica e il contenimento dei costi di gestione del sistema paritario regionale e della spesa delle famiglie connesse al mantenimento dei figli;
  - che a tal scopo l'A.N.C.I. (Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia) Sezione del Veneto e la F.I.S.M. (Federazione Italiana Scuole Materne) del Veneto hanno stipulato un protocollo d'intesa nel quale sono stati esplicitati i principi politici, amministrativi, storici e sociali che giustificano la regolamentazione in forma organica dei rapporti tra Enti Locali e Scuole dell'Infanzia paritarie autonome, gestite da enti morali di natura religiosa o da enti no profit di altra natura giuridica, e sono stati fissati i contenuti del rapporto medesimo fondato sul principio costituzionale della sussidiarietà e, quindi, sulla condivisione di comuni obiettivi educativi e sociali.
- In particolare sono state ivi richiamate:
- le norme generali sull'istruzione e sui livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione (L. 28.3.2003 n. 53), le norme sulla parità scolastica (L. 10.3.2000 n. 62) e successive modificazioni e integrazioni;
  - il ruolo fondamentale delle scuole dell'infanzia paritarie come risorsa irrinunciabile e momento fondamentale di formazione dei minori in affiancamento alla famiglia nell'educazione integrale del bambino;
  - la straordinaria diffusa presenza sull'intero territorio regionale delle scuole dell'infanzia paritarie promosse e gestite da parrocchie, congregazioni religiose, associazioni genitori e da altre istituzioni morali;
  - le Leggi Regionali del Veneto n. 6 del 25.02.2005, art. 6, laddove è stabilito che spetta ai Comuni sostenere economicamente le scuole dell'infanzia non statali in quanto svolgono un servizio pubblico e n. 23 del 16.08.2007, art. 2, che prevede che i Comuni possano concedere contributi alle scuole dell'infanzia paritarie anche per i bambini non residenti;

Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti come sopra costituite

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1. PRESUPPOSTI E CONDIZIONI DI ESERCIZIO  
DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA

1) La scuola dell'infanzia paritaria parrocchiale "Madonna delle Rose" del Comune di Vigonovo di seguito nel presente atto contraddistinta semplicemente come "Scuola dell'Infanzia" si obbliga a rispettare i seguenti presupposti e condizioni di esercizio:

- A) - svolgerà una funzione di carattere educativo e sociale, senza alcuno scopo di lucro, nel rispetto del proprio statuto interno, di cui dovrà subito far pervenire copia al Comune, qualora non in possesso le sue eventuali variazioni saranno analogamente e tempestivamente trasmesse;
- B) - rispetterà gli "orientamenti per l'attività educativa" di cui alle disposizioni ministeriali in vigore per le scuole, secondo il proprio Progetto Educativo ed il proprio Piano di Offerta Formativa;
- C) - sarà aperta ai bambini di tre anni, a quelli che li compiranno entro la data dell'anno seguente a quello di iscrizione prevista dalle disposizioni ministeriali, con inserimento nell'attività scolastica a gennaio, e ai bambini che non supereranno sei anni entro il 31 dicembre dello stesso anno di iscrizione;
- D) - non sono ammesse discriminazioni di alcun tipo, specie verso i portatori di handicap che chiedono l'iscrizione nel rispetto della normativa in materia;
- E) - ammetterà per ogni sezione un numero da un minimo di 15 ad un massimo di 28 alunni, fatti salvi eventuali limiti imposti dalla legge. Nel caso in cui le richieste di iscrizione superino la disponibilità, l'ammissione degli alunni sarà determinata in base a criteri predeterminati, coerenti con i principi ispiratori della presente convenzione e pubblicizzati mediante affissione nei locali della scuola ove vengono accolte le domande, prima dello scadere del termine fissato per la loro presentazione.;
- F) - dovrà essere autorizzata all'esercizio della propria attività dalle competenti Autorità Scolastiche, a norma delle vigenti disposizioni di legge;
- G) - garantirà il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di igiene, sanità, alimentazione, sicurezza e abbattimento delle barriere architettoniche, conformemente alle esigenze di funzionamento della scuola,
- H) - costituirà organi in analogia a quelli collegiali previsti dal D.P.R. n. 416/1974 e successive modifiche;
- I) - riconoscerà al personale educativo l'autonomia didattica nei termini previsti dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro;
- L) - determinerà la data di inizio e di termine dell'anno scolastico, assicurando comunque una durata non inferiore a quella stabilita per le scuole dell'infanzia statali;
- M) - il personale docente dovrà essere munito di diploma specifico riconosciuto dal Ministero della Pubblica Istruzione nonché di eventuali idoneità o abilitazioni, ove questo sia richiesto dalla vigente legislazione scolastica, e verrà promossa la partecipazione ad iniziative di aggiornamento professionale e di coordinamento pedagogico e didattico;
- N) - il personale educativo e ausiliario è assunto e dipende ad ogni effetto dalla Scuola dell'Infanzia ed il relativo rapporto di lavoro è regolato dalle norme del contratto collettivo nazionale di lavoro;
- O) - la refezione scolastica sarà gestita direttamente dalla Scuola dell'Infanzia; la qualità e le condizioni di igiene dei pasti, nonché la relativa tabella dietetica, dovranno essere approvate dalle competenti autorità sanitarie;
- P) - provvederà a propria cura e spese alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile adibito a sede, alle attrezzature didattiche ed a quanto necessita per il buon funzionamento della sua attività, in osservanza ai requisiti relativi alla sicurezza, fruibilità, accessibilità e sicurezza delle strutture. In generale, salvo quanto previsto nella presente convenzione, la gestione della Scuola dell'Infanzia è autonoma sotto ogni profilo e conseguente responsabilità;
- Q) - garantirà la conoscenza ai genitori degli alunni dei rapporti instaurati con il Comune per effetto della presente convenzione e ne consegnerà una copia all'atto della prima iscrizione dei figli. Ai genitori medesimi è riconosciuta la qualità di interlocutori presso il Comune per quanto concerne le condizioni di esercizio della Scuola dell'Infanzia regolate nella presente convenzione.

ART. 2. CONDIZIONI DELL'INTERVENTO ECONOMICO  
DEL COMUNE

1) Il Comune interviene erogando alla Scuola dell'Infanzia un contributo forfettario annuale nella misura iscritta a Bilancio, a conclusione dell'anno scolastico, per ciascun alunno iscritto e residente a Vigonovo e sarà comunicato a Bilancio comunale esecutivo. Nell'eventualità che lo

stanziamento dell'esercizio sia inferiore del precedente, il Comune dovrà fornire motivazione.

2) Il contributo di cui al precedente comma è regolato dalle seguenti condizioni e modalità:

A) - la determinazione della retta a carico degli utenti per la frequenza della Scuola dell'Infanzia è da questa fissata, sentita la commissione di cui al successivo art. 3. In caso contrario la presente convenzione s'intende risolta con effetto immediato a partire dalla rideterminazione non autorizzata, conseguendone l'eventuale ripetizione dei contributi già versati per l'anno scolastico nell'ambito del quale l'inadempimento ricade salvo quanto previsto al successivo comma 6. La quota di iscrizione è altresì stabilita in egual importo per tutte le scuole materne che stipuleranno analoga convenzione con il Comune;

B) - la retta mensile si paga entro i primi 15 giorni del mese ed è dovuta anche in caso di assenza del bambino.

La retta è pagata dal comune per un eventuale secondo e terzo mese (cioè oltre il 25° giorno e fino al 60° giorno di calendario) se l'assenza continuativa è dovuta a malattia e la famiglia del bambino presenta alle Scuole dell'Infanzia, su stampato comunale, richiesta di esenzione allegando certificato medico.

Oltre il 60° giorno i genitori scelgono se ritirare il bambino o meno dalla scuola.

C) - la Scuola dell'Infanzia presenterà al Comune, entro 10 giorni dalla redazione, copia del proprio bilancio preventivo e consuntivo relativamente a ciascun anno solare di validità della presente convenzione. Presenterà altresì:  
- entro i 10 giorni successivi all'inizio di ciascun anno scolastico l'elenco degli alunni iscritti per l'anno stesso, specificando nome, cognome, data di nascita e residenza;

- entro i 10 giorni successivi alla conclusione di ciascun anno scolastico, la scuola presenterà prospetto riassuntivo frequentanti, sottoscritto dal legale rappresentante della Scuola dell'Infanzia, l'eventuale elenco degli alunni successivamente iscritti o cessati nel corso dell'anno e la quantificazione delle rette effettivamente incassate per l'anno scolastico stesso, suddivise in due periodi, da gennaio a giugno e da settembre a dicembre;

D) - per ciascun anno scolastico il contributo di cui ai precedenti commi viene stanziato nel bilancio dell'esercizio finanziario in cui ricade il periodo finale dell'attività scolastica e verrà erogato in due tranches, come di seguito:

- un acconto pari al 75% del contributo, quantificabile in via preventiva sulla scorta dell'elenco degli iscritti consegnato ai sensi del precedente 2° comma - lettera C) - 1° alinea, entro il 30 gennaio dell'esercizio in cui sono stanziati le relative somme, a valere sull'anno scolastico di riferimento e comunque non prima dell'esecutività del corrispondente bilancio di previsione del Comune;

- il saldo, sulla scorta della documentazione consegnata ai sensi del precedente comma 2 - lettera C) - 2° alinea, e quindi eventualmente conguagliato positivamente o negativamente con l'acconto, entro 30 gg. dalla conclusione dell'anno scolastico di riferimento.

3) Il Comune, in caso di discordanze tra la documentazione oggetto di parametro per l'acconto ed il saldo e le risultanze dei documenti contabili consegnati ai sensi del precedente 2° comma, lettera c), si riserva di agire per la ripetizione delle sole somme eventualmente versate in eccedenza, se del caso anche a valere sui contributi per gli anni scolastici successivi.

4) Il Comune si riserva, fatti salvi i presupposti di legge, la concessione di ulteriori contributi economici per l'acquisto di beni mobili od immobili o per interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria degli edifici od impianti della sede della Scuola dell'Infanzia. Condizione per l'erogazione di tali contributi è comunque la presentazione di una dettagliata descrizione delle finalità della spesa e del relativo preventivo economico. Il contributo sarà erogato in due tranches, di cui la seconda, a saldo, a dimostrazione dell'avvenuta realizzazione dell'intervento o dell'acquisizione dei beni o servizi ammessi a contributo. Il Comune potrà erogare contributi per progetti straordinari.

5) Il Comune potrà altresì concedere agli utenti della Scuola dell'Infanzia la fruizione di propri beni e servizi gratuitamente o a tariffa agevolata, nei limiti consentiti dalla legge. In particolare potrà provvedere al servizio di trasporto degli alunni.

6) I contributi previsti ai precedenti commi potranno essere sospesi, decurtati o negati, parzialmente od integralmente e senza preavviso, su determinazione unilaterale del Comune, senza che ciò possa costituire inadempimento contrattuale, nei seguenti casi:

- in caso di dissesto dichiarato dell'Ente o nel caso in cui questi rientri nel 50% dei parametri utili ad individuare le condizioni strutturalmente deficitarie del Comune, come definiti dalla normativa vigente;

- nel caso in cui per far fronte a precedenti o sopravvenuti vincoli contrattuali, spese obbligatorie, sentenze giudiziali, siano necessarie le disponibilità stanziati ai sensi della presente convenzione.

7) I contributi di cui ai precedenti commi dovranno comunque essere utilizzati ai fini stabiliti dalla vigente legislazione.

8) A rotazione, le scuole convenzionate dovranno mettere a disposizione del Comune, a richiesta, aule e spazi, attrezzature e servizi occorrenti per l'organizzazione di attività estive di animazione per i bambini.

#### ART. 3. COMMISSIONE CONSULTIVA

1) Le problematiche inerenti l'applicazione della presente convenzione sono oggetto dell'attività di apposita commissione.

2) la Commissione di cui al precedente comma è così composta:

- dal Sindaco o da suo delegato, che la presiede;

- da 4 membri nominati dal Consiglio Comunale, di cui 2 designati dalla maggioranza e 2 dalle minoranze.

3) Funge da segretario e verbalizzante della Commissione di cui ai precedenti commi, un dipendente del comune, incaricato dal Sindaco. Ai lavori della Commissione partecipano i Presidenti delle scuole materne paritarie e convenzionate, o un loro delegato.

4) La commissione è convocata, senza particolari formalità, dal Presidente o da questi su determinazione della maggioranza dei suoi componenti. I Presidenti delle scuole convenzionate possono chiedere la convocazione della Commissione per la rideterminazione delle rette a carico degli utenti. Qualora la commissione non si riunisca entro 20 giorni dalla data di protocollo, e la misura delle nuove rette mensili sia uniforme per le tre scuole dell'Infanzia convenzionate, si dà per acquisito il parere favorevole sulle rette medesime.

La commissione delibera a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari ed in presenza di almeno 3 dei suoi componenti aventi diritto di voto. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Il verbale della seduta è sottoscritto dal presidente e dal verbalizzante e trasmesso ai componenti.

5) La commissione ha compiti consultivi e di coordinamento nell'ambito delle materie oggetto della presente convenzione. Gli eventuali pareri richiesti dagli organi deliberanti del comune non sono vincolanti, tuttavia le eventuali decisioni difformi dovranno essere motivate.

#### ART. 4. CONTROVERSIE - INADEMPIMENTI - RISOLUZIONE - PENALITA'

1) L'inadempimento di uno qualsiasi degli obblighi assunti dalla Scuola dell'Infanzia comporta la risoluzione della presente convenzione a far data dal ricevimento dell'apposita determinazione dei competenti organi comunali. In luogo della risoluzione, il Sindaco può agire applicando una riduzione o la sospensione dei contributi previsti all'art. 2.

2) In caso di controversia circa l'effettiva sussistenza dell'inadempimento le parti inizialmente rinunciano a qualsiasi azione legale rimettendosi al giudizio di 3 arbitri: 2 nominati rispettivamente dal Sindaco e dal legale rappresentante della Scuola dell'Infanzia, il terzo di comune accordo. In caso di disaccordo il 3° membro sarà nominato dal Presidente del Tribunale Civile di Venezia. L'arbitrato sarà reso in base alle regole del diritto civile. Le spese dell'arbitrato sono a carico della parte soccombente o compensate a giudizio del collegio arbitrale. La controparte rinuncia invece a qualsiasi eccezione in ordine alle determinazioni degli organi comunali circa le conseguenze dell'inadempimento così come ammesse ai sensi del precedente comma.

#### ART. 5. DURATA E VALIDITA'

La presente convenzione avrà durata di anni cinque a partire dall'anno scolastico 2012/2013 per terminare al 30.06.2017, rinnovabile in base a conforme volontà delle parti e sentita la Commissione di cui al precedente art. 3.

PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA  
MADONNA DELLE ROSE  
Il Presidente  
f.to Don Vassili Massaro

PER IL COMUNE DI VIGONOVO  
La Responsabile dell'Area A.S.C.  
f.to Dr.ssa Silvia Nardo